

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Allegato

Delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 28/12/2020

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina l'applicazione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Si intende qui richiamato integralmente il vigente Regolamento delle Concessioni Stradali – approvato con deliberazioni consiliari n. 98 dell'8.6.94 e n. 148 del 20.7.94, n. 231 del 16.11.94, n. 355 del 18.12.96 e n. 162 del 13.9.00, modificato con determina dirigenziale n. 19 del 16.01.03, modificato con determina dirigenziale n. 149 del 19.02.03, modificato con determina dirigenziale n. 1476 del 20.12.2012, integrato con Delibera di Giunta Provinciale n. 131 del 16.04.2013, integrato con Atto del Presidente n. 73 del 25.03.2015 e Delibera di Consiglio n. 45 del 22.05.2017 – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l'installazione e rimozione dei mezzi pubblicitari e relativi procedimenti sanzionatori.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 3

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Modena dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

Articolo 4

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato

il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Articolo 5

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

Articolo 6

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Il Canone si applica per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto alla Provincia non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con le seguenti modalità: Provincia di Modena Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena provinciadimodena@cert.provincia.modena.it - con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio provinciale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area alla Provincia debitamente ripristinata;
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa standard annua di cui ai commi 826 e 828, pari a euro 30,00, aumentata del 10%;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) del comma 2, aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 8

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della Legge 27.12.2019 n. 160 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione della misura unitaria di tariffa di cui all'art. 6 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), la quale passa da euro 1,50 a euro 1,00.
 - b) È disposta la riduzione dell'importo minimo del canone di cui all'art. 6 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), il quale passa da euro 800,00 a euro 520,00.

Articolo 9

Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dalla legge con particolare riferimento all'art. 1 comma 833 della Legge 27.12.2019 n. 160 che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti dal pagamento del Canone ai sensi del comma 821 lettera f) tutte le occupazioni permanenti e/o temporanee diverse dalle occupazioni:
 - permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo.
2. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

3. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 20,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 11

Accertamento

1. La Provincia, tramite il responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione al Canone, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 12

Sanzioni e indennità

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del Canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né

maggiore a euro 500,00, nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

Articolo 14

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 15

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data

di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.